equivalente per tutti, indipendentemente dalla loro sede di servizio, in conformità al principio della parità di trattamento.

Spetta in proposito al Consiglio, ai sensi dell'art. 65, n. 2, dello Statuto, qualora constati una variazione sensibile del costo della vita, trarne le conseguenze adeguando i coefficienti correttori.

Il Consiglio non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla necessità di istituire un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio una volta constatato che il costo della vita è ivi notevolmente più elevato che nella capitale. L'obbligo di istituire un simile coefficiente non può, in particolare, essere funzione del numero più o meno elevato di dipendenti comunitari assegnati a tale sede ed una prassi delle istituzioni volta a fissare una soglia numerica, al disotto della quale non vi sarebbe motivo di istituire un coefficiente correttore specifico, sarebbe contraria alle disposizioni dello Statuto. L'applicazione di una soglia numerica produrrebbe infatti, in violazione del principio della parità di trattamento, una discriminazione dei dipendenti assegnati ad una sede in cui il loro numero totale sia inferiore alla soglia così fissata rispetto ai loro colleghi della capitale. Il principio della parità di trattamento impone altresì la retroattività dell'entrata in vigore del coefficiente correttore specifico alla data in cui è stata rilevata nella sede di servizio in oggetto una variazione sensibile del costo della vita rispetto ai dati riscontrati nella capitale.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-301/90 *

I — Antefatti

1. In base all'art. 64, primo comma, dello Statuto del personale (in prosieguo: lo « Statuto »),

« Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente Statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio ».

L'art. 65, n. 2, dello Statuto precisa che

« In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine

* Lingua processuale: il francese.

massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività ».

2. Secondo quanto dispone il punto II, 1.1, dell'allegato alla decisione del Consiglio 15 dicembre 1981, 81/1061/Euratom, CECA, CEE che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità (GU L 386, pag. 6):

« L'Istituto statistico delle Comunità europee, d'intesa con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri, stabilisce gli indici comuni che consentono di misurare l'evoluzione dell'aumento dei prezzi per i funzionari europei nelle diverse sedi di servizio e permettono così di aggiornare i coefficienti correttori geografici dell'art. 64 dello Statuto.

Ogni cinque anni, l'Istituto statistico delle Comunità europee, d'intesa con i servizi statistici degli Stati membri, verifica se i rapporti tra coefficienti correttori riflettono in modo adeguato le equivalenze di potere d'acquisto tra le retribuzioni versate al personale di servizio nelle capitali degli Stati membri.

L'Istituto statistico procede a questa verifica per le altre sedi di servizio quando elementi obiettivi indicano l'esistenza di un rischio di distorsioni rilevanti rispetto ai dati rilevati nella capitale del paese interessato ».

3. In seguito alla pubblicazione del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 24 ottobre 1988, n. 3295, che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito ed in Portogallo alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 293, pag. 5), venivano introdotti coefficienti correttori specifici per Berlino e Culham. Numerosi dipendenti della Commissione in servizio a Monaco di Baviera proponevano dei reclami amministrativi per ottenere l'annullamento dei propri fogli paga, poiché, non esistendo alcun coefficiente per la città di Monaco di Baviera, non era stato applicato alcun adattamento. La Commissione respingeva tali reclami per il motivo che Monaco di Baviera, con 16 dipendenti di ruolo e non di ruolo, non raggiungeva il numero di 50 dipendenti, sufficiente a giustificare l'applicazione di un coefficiente specifico fuori della capitale. Nel frattempo alcuni di questi dipendenti hanno adito il Tribunale di primo grado criticando la mancata fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera (v. la sentenza 17 ottobre 1990, Hettrich/Commissione, causa T-134/89, Racc. pag. II-565, e la causa T-22/90, Brambilla/Commissione, ancora pendente [1]).

4. Nel giugno 1989 la Commissione proponeva l'adozione di un regolamento del Consiglio inteso a rettificare le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° luglio 1988, ad adeguare i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni con effetto al 1° gennaio 1989, e ad asse-

1 — Cancellata dal ruolo il 1° aprile 1992, non pubblicata.

gnare un coefficiente specifico per Monaco di Baviera (con effetto retroattivo al 1° gennaio 1988). Il Consiglio, al momento di adottare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) 18 luglio 1989, n. 2187, che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° luglio 1988 e che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° gennaio 1989 (GU L 209 pag. 1), ha stabilito di soprassedere a qualsiasi decisione sulla questione del coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. Esso non ha fissato tale coefficiente correttore specifico nemmeno nel suo regolamento (CEE, Euratom, CECA) 11 dicembre 1989, n. 3728, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 364, pag. 1).

5. Con lettera 21 dicembre 1989 la Commissione ricordava al Consiglio i motivi che, a suo giudizio, giustificavano la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. In tale lettera, basandosi sui risultati dell'indagine sui prezzi realizzata dall'Istituto statistico delle Comunità europee, d'intesa con il servizio competente dello Statistisches Bundesamt (Ufficio federale di statistica), la Commissione rilevava, da un lato, la sensibile variazione del costo della vita in tale sede di servizio rispetto a quello della capitale (circa 8% di scarto) e, dall'altro, l'esistenza di un numero sufficientemente consistente di dipendenti ivi in servizio (circa 16 persone), a cui si doveva aggiungere un centinaio di insegnanti della Scuola europea di Monaco di Baviera (in effetti, in base al loro regime pecuniario, gli insegnanti della Scuola europea beneficiano dello stesso coefficiente correttore applicabile localmente ai dipendenti della Comunità).

6. Il 22 giugno 1990 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una nuova proposta che prevede la rettifica dello 0,6% delle tabelle applicabili alle retribuzioni, l'adeguamento dei coefficienti correttori e la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. Sulla base di tale proposta il Consiglio ha adottato il regolamento (Euratom, CECA, CEE) 27 luglio 1990, n. 2258/90, che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti (GU L 204, pag. 1).

7. In virtù delle disposizioni di quest'atto sono state rettificate, con efficacia dal 1° luglio 1989, le tabelle applicabili alle retribuzioni dei dipendenti e sono stati adottati i coefficienti correttori per alcuni paesi. Contrariamente a quanto proposto dalla Commissione, non è stato fissato alcun coefficiente correttore da applicarsi alle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee in servizio a Monaco di Baviera.

II — Fase scritta

8. Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 1990.

9. La fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Conclusioni delle parti

10. La *Commissione delle Comunità europee*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— annullare il regolamento del Consiglio 27 luglio 1990, n. 2258, in quanto non fissa un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera;

— dichiarare, se necessario, che le norme di regolamento oggetto della lite continueranno a produrre effetto sino alla emanazione di un nuovo regolamento, cui si dovrà procedere in seguito alla sentenza.

11. Il *Consiglio delle Comunità europee*, resistente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare infondato il ricorso di annullamento presentato dalla Commissione contro la decisione del Consiglio di non fissare un coefficiente correttore specifico applicabile alle retribuzioni dei dipendenti comunitari in servizio a Monaco di Baviera.

IV — Mezzi e argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

12. Il *Consiglio* si rimette al prudente apprezzamento della Corte in merito alla ricevibilità del ricorso. In effetti, dovrebbe essere sottoposta all'esame della Corte solo la decisione di rigettare la proposta della Commissione sulla fissazione di un coefficiente correttore per Monaco di Baviera. Nel giugno 1990 erano state in realtà presentate al Consiglio *due* proposte, una relativa alla rettifica delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti e all'adattamento di alcuni coefficienti correttori, e l'altra relativa alla creazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, che era stato chiesto inizialmente nel 1989. In una prima fase, il 29 giugno 1990, il testo sottoposto al Consiglio era costituito da un'unica proposta di regolamento concernente i tre aspetti surricordati: la rettifica delle retribuzioni, gli adattamenti di alcuni coefficienti e la creazione di un coefficiente specifico per Monaco di Baviera. In un secondo tempo, constatato che il raggiungimento di un accordo del Consiglio su quest'ultimo aspetto era improbabile, mentre si era già formata una maggioranza sui primi due, la Commissione accettava di scindere in due parti la proposta unica del 22 giugno 1990, con conseguenze importanti a livello dell'applicazione degli artt. 148 e 149 del Trattato. Pertanto, il Consiglio ha adottato la proposta di rettificare le retribuzioni e di adattare alcuni coefficienti e ha invece respinto la proposta di creare un coefficiente specifico per Monaco di Baviera. Solo quest'ultima decisione deve essere sottoposta al sindacato della Corte e non tutto il regolamento.

13. La *Commissione* precisa che, in occasione dell'esame da parte del Coreper della proposta 22 giugno 1990, non sussisteva l'unanimità necessaria per modificare la proposta nel senso di sopprimere gli elementi relativi alla creazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. Così stando le cose, la Commissione ha accettato di separare il terzo punto della proposta dai

primi due, fermo restando che l'intera proposta iniziale avrebbe dovuto essere esaminata contemporaneamente, come in effetti è avvenuto nel corso della 1423ª sessione del Consiglio (Bilancio) del 27 luglio 1990.

Le osservazioni del Consiglio sulla designazione dell'atto impugnato non considerano che la sostanza della lite riguarda comunque il rifiuto del Consiglio di adottare un coefficiente specifico per Monaco di Baviera. La Commissione ritiene di dover contestare la legalità del regolamento n. 2258/90 in quanto quest'ultimo, discostandosi dalla proposta della Commissione 22 giugno 1990, non fissa un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. Non è il caso di soffermarsi sulle peripezie della suddetta proposta in occasione del suo esame da parte del Consiglio.

Nel merito

14. In via preliminare, la *Commissione* precisa che i termini della controversia, relativa alle modalità di determinazione di coefficienti correttori distinti per talune sedi di servizio, in cui le variazioni del costo della vita sono più rilevanti di quelle accertate nella capitale del rispettivo Stato, non sono spostati dal fatto che dall'ottobre 1990 la capitale della Repubblica federale sia stata trasferita a Berlino.

15. A sostegno del proprio ricorso la Commissione invoca quattro motivi di gravame: violazione dell'art. 64 dello Statuto, violazione dell'obbligo di motivazione, violazione delle norme che il Consiglio stesso ha emanato per disciplinare la propria attività e violazione del principio generale di non discriminazione.

16. Nell'ambito del primo motivo, la Commissione richiama alcune sentenze della Corte (sentenze 15 dicembre 1982, Roumengous Carpentier/Commissione, causa 158/79, Racc. pag. 4379; Birke/Commissione, causa 543/79, Racc. pag. 4425; Amesz e a./Commissione, cause riunite 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 e 660/79, Racc. pag. 4465; Battaglia/Commissione, causa 737/79, Racc. pag. 4497; 28 giugno 1988, Commissione/Consiglio, causa 7/87, Racc. pag. 3401; e 4 febbraio 1982, Buyl/Commissione, causa 817/79, Racc. pag. 245) per dedurne che la creazione di un coefficiente specifico in una sede di servizio della Comunità diversa da quella della capitale è subordinata alla presenza di due condizioni cumulative a): che un numero abbastanza rilevante di dipendenti della Comunità esercitino le loro funzioni in tale sede; b) che elementi obiettivi possano far temere un rischio di distorsioni sensibili rispetto al costo della vita accertato nella capitale dello Stato in questione.

17. Per la Commissione l'applicazione di quest'ultima condizione non dovrebbe sollevare difficoltà, poiché è stato accertato uno scarto di 8 punti. Del resto, una situazione analoga ha motivato recentemente la creazione di un coefficiente correttore specifico per Culham, sede di servizio dei dipendenti comunitari che lavorano al progetto JET e degli insegnanti della locale Scuola europea, dove era stato constatato uno scarto di 3,9 punti del costo della vita rispetto alla capitale. Lo stesso è accaduto per Berlino, sede del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e di un ufficio della Commissione, dove era stato calcolato uno scarto di 9,7 punti. D'altronde le stesse sentenze sopra citate indicano che uno scarto superiore al 2,76%, ad Ispra, è stato considerato sufficiente per giustificare l'istituzione di un coefficiente specifico per la provincia di Varese.

18. In merito alla prima condizione precedentemente indicata, la Commissione rileva che il « numero sufficientemente elevato di dipendenti » è quantitativamente indeterminato e lascia sussistere un certo potere discrezionale.

La Commissione si chiede se il Consiglio non abbia ecceduto il proprio potere discrezionale, discostandosi, senza fornire alcuna motivazione, dalla proposta della Commissione 22 giugno 1990. In effetti la preoccupazione di conciliare il diritto individuale del funzionario a godere di una retribuzione con pari potere d'acquisto indipendentemente dalla sede di servizio e le esigenze della buona amministrazione (disponibilità di dati statistici, costo dell'indagine) limita il margine di valutazione del Consiglio.

Così per Ispra, la Corte ha ritenuto che la presenza di parecchie centinaia di dipendenti fosse sufficientemente importante, anche se lo scarto era soltanto del 2,76%. A Culham, dove sono in servizio 185 dipendenti, è stato creato un coefficiente correttore per uno scarto del 3,9%. Uno scarto del 9,7% è stato giudicato sufficiente dal Consiglio per introdurre un coefficiente correttore specifico a favore dei 66 dipendenti in servizio a Berlino. La Commissione osserva che, in relazione alle capitali, il numero dei dipendenti in servizio non è stato determinante [Copenaghen (37), Madrid (28), Lisbona (17), Atene (15)], in quanto i relativi coefficienti correttori sono stati stabiliti sulla base delle abitudini di consumo di una popolazione con reddito paragonabile a quello dei dipendenti comunitari. Per le capitali degli Stati membri e dei Paesi terzi dove sono in servizio pochissimi dipendenti comunitari, si sono sempre dovute prendere in considerazione le abitudini di consumo di una popolazione con reddito paragonabile a quello dei dipendenti comunitari.

Secondo la Commissione, gli insegnanti della Scuola europea di Monaco e i dipendenti dell'Ufficio europeo dei brevetti non rappresentano altro che un elemento di valutazione supplementare, che comunque non può mettere in dubbio la validità del campione utilizzato per la statistica. In caso contrario, si dovrebbero rimettere in discussione i risultati delle sedi di servizio con numero ridotto di personale. Checché ne sia, i criteri dello scarto sensibile del costo della vita e del numero dei dipendenti devono essere presi in esame congiuntamente al criterio del numero abbastanza rilevante. In questo senso, lo scarto importante del potere d'acquisto giustifica un coefficiente correttore specifico per un numero di dipendenti inferiore a 50, quando tale coefficiente sia destinato ad essere applicato ad una popolazione di almeno 50 persone (come nel caso degli insegnanti di una Scuola europea che beneficiano del coefficiente basato sul loro regime pecuniario), allorché sono disponibili le cifre che calcolano questo scarto di potere d'acquisto. D'altra parte, un numero più rilevante di dipendenti può giustificare la fissazione di un coefficiente correttore specifico (come è avvenuto per Culham ed Ispra), anche in presenza di uno scarto del potere d'acquisto più limitato.

19. La Commissione ha proposto di istituire un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera dopo aver preso in esame

prima il numero di dipendenti della Comunità che lavorano a Monaco di Baviera (16), poi i dati statistici già disponibili (scarto dell'8% del costo della vita tra questa città e Bonn) ed infine sia la presenza di un centinaio d'insegnanti della Scuola europea, ai quali sarebbe esteso il beneficio del coefficiente correttore, sia la presenza dei dipendenti dell'Ufficio europeo dei Brevetti, paragonabili, sotto l'aspetto dei loro consumi, ai dipendenti europei e che già beneficiano di una compensazione in funzione del costo della vita a Monaco.

La Commissione riconosce di avere in un primo momento valutato erroneamente la situazione di Monaco di Baviera, in quanto aveva ritenuto che il numero di riferimento (50) si limitasse ai soli dipendenti della Comunità. A suo parere, nelle condizioni esistenti a Monaco di Baviera, il principio superiore dell'uguaglianza del potere d'acquisto tra i funzionari, quale che sia la loro sede di servizio, deve prevalere, dato che non sussistono più difficoltà di ordine amministrativo e statistico. In presenza di una distorsione caratterizzata (8%) del potere d'acquisto dei dipendenti in servizio a Monaco di Baviera rispetto a quello dei dipendenti in servizio nella capitale, il rispetto dell'art. 64 dello Statuto impone la creazione di un coefficiente correttore specifico per tale città. La decisione del Consiglio è dunque viziata in quanto non fa prevalere l'esigenza dell'art. 64 su quelle di ordine amministrativo e statistico, ormai di poco rilievo. La Commissione ritiene di aver correttamente interpretato l'art. 64 dello Statuto proponendo al Consiglio la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, mentre il Consiglio, rifiutandosi di dar seguito a tale proposta, ha violato l'art. 64 dello Statuto.

20. In appoggio al secondo motivo, concernente la violazione dell'obbligo di motivazione, la Commissione sostiene che la discussione in seno al Consiglio non ha evidenziato alcun elemento tale da giustificare la mancata accettazione del ragionamento della Commissione, e che il Consiglio nella sua decisione non ha indicato le ragioni che lo hanno indotto a respingere tale ragionamento. Il Consiglio avrebbe dovuto motivare la decisione di rigetto della proposta della Commissione.

21. Per quanto concerne il terzo motivo, relativo alla violazione delle norme con cui il Consiglio ha disciplinato la propria attività, la Commissione rileva che il Consiglio ha stabilito una prassi per determinare gli elementi obiettivi dai quali si può desumere un rischio di importanti distorsioni rispetto alla situazione accertata nella capitale dello Stato in questione e che non può allontanarsi da tale prassi se non per giustificati motivi. Non è questo il caso nella presente controversia.

22. Sul principio generale di non discriminazione, quarto motivo, la Commissione assume che, in virtù della giurisprudenza della Corte (sentenze 6 ottobre 1982, Commissione/Consiglio, causa 59/81, Racc. pag. 3329; 28 giugno 1988, causa 7/87, precedentemente citata), la parità di trattamento è il principio ispiratore dell'art. 64 dello Statuto in modo da garantire il mantenimento di un potere d'acquisto equivalente tra tutti i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio. Ne consegue che, non stabilendo un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, sebbene gli studi fatti congiuntamente dall'Istituto statistico delle Comunità e dalle autorità tedesche mettano in evidenza uno scarto rilevante, per quanto riguarda le condizioni di vita, fra tale sede di servizio e la capitale, il regolamento impugnato violerebbe il principio della parità di trattamento. In ossequio allo stesso principio il Consiglio dovrebbe fissare

la data di entrata in vigore del nuovo coefficiente correttore al 1° gennaio 1988, poiché le indagini statistiche di cui s'è detto risalgono alla fine del 1987.

23. Per concludere, la Commissione chiede che, qualora il ricorso venga accolto, la Corte dichiari doversi mantenere gli effetti del regolamento annullato fino a quando il Consiglio non abbia preso le misure necessarie all'esecuzione della sentenza, al fine di evitare una discontinuità nel regime delle retribuzioni.

24. Secondo il *Consiglio* il presente ricorso solleva il problema delle condizioni che giustificano la creazione di coefficienti correttori diversi da quelli previsti per le capitali degli Stati.

25. In merito alla violazione dell'art. 64 dello Statuto il Consiglio, analogamente alla Commissione, rileva che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze 15 dicembre 1982, cause 158/79, 543/79, 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 e 660/79, 737/79, precedentemente citate), le condizioni richieste per stabilire un coefficiente in una sede di servizio della Comunità diversa dalla capitale sono:

— che un numero abbastanza rilevante di dipendenti della Comunità vi esercitino le loro funzioni;

— che elementi oggettivi mostrino un rischio di importanti distorsioni rispetto ai dati relativi al costo della vita rilevati nella capitale dello Stato in questione.

26. Tali criteri sono stati pienamente rispettati nella fissazione dei coefficienti correttori specifici per le sedi di Culham, Berlino e Varese. Quando si è trattato di verificare se le condizioni fossero soddisfatte, il Consiglio, facendo uso del potere discrezionale di cui dispone con riferimento alla condizione concernente il « numero abbastanza elevato » di dipendenti, ha accettato l'approccio suggerito dalla Commissione ed ha ritenuto che almeno 50 dipendenti in servizio nella sede in questione costituissero un numero sufficiente. La prassi amministrativa del Consiglio, se esistesse, si baserebbe in realtà sull'approccio proposto dalla Commissione, vale a dire sulla presenza di un numero minimo di dipendenti della Comunità da prendere in considerazione, per consentire i calcoli statistici pertinenti e necessari effettuati dall'Istituto statistico delle Comunità, e l'eventuale determinazione di un coefficiente correttore specifico.

Nel caso di Monaco di Baviera, la Commissione si è discostata di propria iniziativa, senza un motivo sufficientemente valido, dall'approccio fin qui seguito. Tale atteggiamento è una novità. La Commissione aveva dapprima respinto le domande ed i reclami dei dipendenti in servizio a Monaco di Baviera, motivando che una verifica statistica probante può essere condotta solo se un numero sufficiente di dipendenti presta servizio in una determinata sede, e che, a tale riguardo, il numero di 50 costituisce il minimo. In seguito al ricorso presentato al Tribunale di primo grado da alcuni dipendenti, la Commissione ha modificato la propria

posizione, sottoponendo, nel giugno 1988, al Consiglio una proposta per la fissazione di un correttore specifico per Monaco di Baviera. Il Consiglio osserva che gli elementi di valutazione addotti dalla Commissione, a sostegno della sua proposta di istituire un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, sono insufficienti per stabilire che, dal punto di vista giuridico, il Consiglio non aveva altra alternativa se non quella di accettare la proposta della Commissione.

27. Il Consiglio dubita che sia corretto tenere conto dei dipendenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, visto, in particolare, che la Commissione non li menziona più nella motivazione della proposta presentata al Consiglio. Né costoro, né gli insegnanti della Scuola europea di Monaco di Baviera potrebbero comunque essere presi in considerazione per il calcolo del numero minimo richiesto, giacché non sono dipendenti delle Comunità. Come risulta dai loro testi, gli artt. 64 e 65 dello Statuto e la decisione 81/1061, precedentemente citata, si applicano infatti soltanto ai dipendenti della Comunità. Un numero di 16 dipendenti della Comunità non si sarebbe quindi potuto considerare sufficiente per consentire un'analisi statistica probante se la Commissione non avesse proposto di ampliare — contrariamente alla prassi nonché al tenore letterale delle norme — il numero delle persone prese in esame, includendovi persone che non erano dipendenti delle Comunità. Il Consiglio, in tali condizioni, non ha potuto accettare la giustificazione fornita al riguardo dalla Commissione.

28. Quando poi la Commissione lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione, il Consiglio è « tentato di ritorcere l'argomento ». Toccava infatti, in primo luogo, alla Commissione motivare la proposta di scostarsi dalla prassi riconosciuta. Il Consiglio non ritiene che gli spettasse motivare il proprio disaccordo.

29. Sul motivo tratto dal principio generale di non discriminazione, il Consiglio condivide l'analisi della Commissione in base alla quale l'art. 64 dello Statuto si fonda sul principio di parità di trattamento dei funzionari della Comunità per garantire a tutti un potere d'acquisto equivalente, indipendentemente dalla loro sede di servizio. Secondo il Consiglio, non occorre fissare un coefficiente correttore specifico se non è soddisfatta una delle due condizioni già citate: esistenza di una distorsione sensibile e numero abbastanza rilevante di dipendenti. Nel caso della sede di Monaco di Baviera, non è soddisfatta la condizione del numero abbastanza rilevante di dipendenti e, di conseguenza, il Consiglio non ha violato, nella fattispecie, il principio generale di non discriminazione.

30. Infine il Consiglio ritiene che, viste le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, non vi sia motivo di dar seguito alla richiesta della Commissione di mantenere gli effetti del regolamento annullato fino a quando il Consiglio non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte. Un eventuale annullamento riguarderebbe infatti soltanto la decisione del Consiglio di non dare il proprio accordo sulla fissazione di un coefficiente per Monaco di Baviera e non toccherebbe dunque il regolamento n. 2258/90 in quanto tale.

G. F. Mancini
giudice relatore